

mento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più perniciosa, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 31 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che «ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato»;

impegna il Governo:

qualora si ritenesse necessaria una circolare esplicativa delle disposizioni sul condono edilizie di cui al predetto decreto-legge n. 269 del 2003, a non emanarla prima della definitiva pronuncia della Corte Costituzionale nel merito dei ricorsi presentati dalle regioni avverso la sanatoria nazionale;

a non estendere, in sede applicativa ed interpretativa nonché ai fini dell'esame delle istanze oggetto di proroga, l'ambito e la portata delle vigenti disposizioni sulla regolarizzazione degli immobili abusivi;

mantenere fermo, in conformità al testo di legge, il divieto di sanatoria nelle zone vincolate per qualsiasi opera non conforme alle norme urbanistiche, esclu-

dendo segnatamente la sanabilità in dette aree di violazioni, anche modeste, relative ad altezze, cubature o superfici coperte;

a garantire la puntuale applicazione dei limiti dimensionali previsti, escludendo in particolare la sanabilità delle nuove costruzioni non residenziali anche oltre i tetti massimi di cui al comma 25 del citato articolo 32 del decreto n. 269 del 2003.

9/4979/3. Vigni, Realacci.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più perniciosa, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che «ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le

adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre la data del 15 giugno 2004, sul dato complessivo delle domande presentate su tutto il territorio nazionale alla data del 31 marzo 2004.

9/4979/4. Abbondanzieri.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande

presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre la data del 30 maggio 2004, sul dato complessivo delle domande presentate su tutto il territorio nazionale alla data del 31 marzo 2004.

9/4979/5. Adduce.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che «ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato»;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre quindici giorni dalla data di approvazione della presente legge di conversione, sul dato complessivo delle domande presentate su tutto il territorio nazionale alla data del 31 marzo 2004.

9/4979/6. Agostini.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori

abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che «ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato»;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 30 giorni dalla data di approvazione della presente legge, sul dato complessivo delle domande presentate su tutto il territorio nazionale alla data del 31 marzo 2004.

9/4979/7. Albonetti.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore

convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione della presente legge, sul dato complessivo delle domande presentate su tutto il territorio nazionale alla data del 31 marzo 2004.

9/4979/8. Amici.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più

perniciosa, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande attualmente presentate, ai sensi dell'articolo 32, commi 15 e 32, insistenti sul territorio della regione Piemonte.

9/4979/9. Angioni.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande attualmente presentate, ai sensi dell'articolo 32, commi 15 e 32, insistenti sul territorio della regione Valle d'Aosta.

9/4979/10. Barbieri.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto

danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande attualmente presentate, ai sensi dell'articolo 32, commi 15 e 32, insistenti sul territorio della regione Lombardia.

9/4979/11. Battaglia.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di

tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più perniciosa, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che «ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato»;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande attualmente presentate, ai sensi dell'articolo 32, commi 15 e 32, insistenti sul territorio della regione Trentino-Alto Adige.

9/4979/**12**. Bellini.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e

preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più perniciosa, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che «ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato»;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande attualmente presentate, ai sensi dell'articolo 32, commi 15 e 32, insistenti sul territorio della regione Veneto.

9/4979/**13**. Benvenuto.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incenti-

vando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più perniciosa, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande attualmente presentate, ai sensi dell'articolo 32, commi 15 e 32, insistenti sul territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

9/4979/**14**. Bettini.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con

modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio – il terzo in venti anni – incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più perniciosa, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande attualmente presentate, ai sensi dell'articolo 32, commi 15 e 32, insistenti sul territorio della regione Liguria.

9/4979/**15**. Bielli.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande attualmente presentate, ai sensi dell'articolo 32, commi 15 e 32, insistenti sul territorio della regione Emilia-Romagna.

9/4979/**16**. Bogi.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande attualmente presentate, ai sensi dell'articolo 32, commi 15 e 32, insistenti sul territorio della regione Toscana.

9/4979/**17**. Bolognesi.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande attualmente presentate, ai sensi dell'articolo 32, commi 15 e 32, insistenti sul territorio della regione Umbria.

9/4979/**18**. Bonito.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande attualmente presentate, ai sensi dell'articolo 32, commi 15 e 32, insistenti sul territorio della regione Marche.

9/4979/**19**. Bova.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande attualmente presentate, ai sensi dell'articolo 32, commi 15 e 32, insistenti sul territorio della regione Lazio.

9/4979/20. Buffo.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande attualmente presentate, ai sensi dell'articolo 32, commi 15 e 32, insistenti sul territorio della regione Abruzzi.

9/4979/21. Buglio.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande attualmente presentate, ai sensi dell'articolo 32, commi 15 e 32, insistenti sul territorio della regione Molise.

9/4979/**22**. Burlando.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande attualmente presentate, ai sensi dell'articolo 32, commi 15 e 32, insistenti sul territorio della regione Campania.

9/4979/**23**. Cabras.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande attualmente presentate, ai sensi dell'articolo 32, commi 15 e 32, insistenti sul territorio della regione Puglia.

9/4979/**24**. Caldarola.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande attualmente presentate, ai sensi dell'articolo 32, commi 15 e 32, insistenti sul territorio della regione Basilicata.

9/4979/**25**. Calzolaio.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande attualmente presentate, ai sensi dell'articolo 32, commi 15 e 32, insistenti sul territorio della regione Calabria.

9/4979/26. Capitelli.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande attualmente presentate, ai sensi dell'articolo 32, commi 15 e 32, insistenti sul territorio della regione Sicilia.

9/4979/27. Carli.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande attualmente presentate, ai sensi dell'articolo 32, commi 15 e 32, insistenti sul territorio della regione Sardegna.

9/4979/28. Carboni.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa l'ammontare complessivo del gettito fin qui percepito.

9/4979/29. Cazzaro.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa l'ammontare complessivo del gettito fin qui raccolto nonché ad indicare nel dettaglio l'ammontare del gettito percepito relativamente alla regione Piemonte.

9/4979/**30**. Cennamo.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa l'ammontare complessivo del gettito fin qui raccolto nonché ad indicare nel dettaglio l'ammontare del gettito percepito relativamente alla regione Valle d'Aosta.

9/4979/**31**. Chianale.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa l'ammontare complessivo del gettito fin qui raccolto nonché ad indicare nel dettaglio l'ammontare del gettito percepito relativamente alla regione Lombardia.

9/4979/**32**. Chiaromonte.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa l'ammontare complessivo del gettito fin qui raccolto nonché ad indicare nel dettaglio l'ammontare del gettito percepito relativamente alla regione Trentino-Alto Adige.

9/4979/**33**. Chiti.